



Documento di seduta

A8-0156/2019

4.3.2019

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Commissione per la cultura e l'istruzione

Relatore: Silvia Costa

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	74
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	79
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	88
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	89

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0366),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 5, e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0237/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per i bilanci (A8-0156/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La cultura, il patrimonio culturale e la diversità culturale hanno un grande valore per la società europea da un punto di vista culturale, ambientale, sociale *ed* economico e dovrebbero essere promossi e sostenuti. La dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 e il Consiglio europeo nel dicembre 2017 hanno affermato che l'istruzione e la cultura sono fondamentali

Emendamento

(1) La cultura, *le arti*, il patrimonio culturale e la diversità culturale hanno un grande valore per la società europea da un punto di vista culturale, *educativo, democratico*, ambientale, sociale, economico *e dei diritti umani* e dovrebbero essere promossi e sostenuti. La dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 e il Consiglio europeo nel dicembre 2017

per costruire società inclusive e coese per tutti e per sostenere la competitività europea.

hanno affermato che l'istruzione e la cultura sono fondamentali per costruire società inclusive e coese per tutti e per sostenere la competitività europea.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Essi sono ribaditi e ulteriormente articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, come indicato all'articolo 6 del TUE.

Emendamento

(2) A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Essi sono ribaditi e ulteriormente articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (**la Carta**), che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, come indicato all'articolo 6 del TUE. ***In particolare, la libertà di espressione e d'informazione è sancita dall'articolo 11 della Carta e la libertà delle arti e delle scienze è sancita dall'articolo 13 della stessa.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La comunicazione della Commissione su una nuova agenda europea per la cultura¹⁵ stabilisce inoltre gli obiettivi dell'Unione nei settori culturali

Emendamento

(4) La comunicazione della Commissione su una nuova agenda europea per la cultura¹⁵ stabilisce inoltre gli obiettivi dell'Unione nei settori culturali

e creativi. Essa mira a sfruttare appieno il potenziale della cultura e della diversità culturale a favore della coesione e del benessere sociali – promuovendo la dimensione transfrontaliera dei settori culturali e creativi, sostenendo la loro capacità di crescita, incoraggiando la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione e dell'innovazione – e a favore dell'occupazione e della crescita, rafforzando le relazioni culturali internazionali. Europa creativa, insieme ad altri programmi dell'Unione, dovrebbe sostenere l'attuazione di detta nuova agenda europea per la cultura. Il **programma** è in linea anche con la convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007 e di cui l'Unione è parte.

¹⁵ COM(2018)0267.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

e creativi. Essa mira a sfruttare appieno il potenziale della cultura e della diversità culturale a favore della coesione e del benessere sociali – promuovendo la dimensione transfrontaliera dei settori culturali e creativi, sostenendo la loro capacità di crescita, incoraggiando la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione e dell'innovazione – e a favore dell'occupazione e della crescita, rafforzando le relazioni culturali internazionali. Europa creativa, insieme ad altri programmi dell'Unione, dovrebbe sostenere l'attuazione di detta nuova agenda europea per la cultura, ***tenendo conto del fatto che il valore intrinseco della cultura e dell'espressione artistica dovrebbe essere sempre preservato e promosso e che la creazione artistica è al centro dei progetti di cooperazione.*** Il ***sostegno all'attuazione di questa nuova agenda europea per la cultura*** è in linea anche con la convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007 e di cui l'Unione è parte.

¹⁵ COM(2018)0267.

Emendamento

(4 bis) Le politiche dell'Unione completeranno l'azione degli Stati membri nel settore culturale e creativo e vi apporteranno valore aggiunto. L'impatto delle politiche dell'Unione dovrebbe essere valutato periodicamente tenendo conto di indicatori qualitativi e quantitativi, come i vantaggi per i cittadini e la loro partecipazione attiva, i benefici per l'economia dell'Unione in termini di

crescita e occupazione e gli effetti di ricaduta in altri settori dell'economia, nonché delle capacità e delle competenze delle persone che lavorano nei settori culturali e creativi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale europeo sono obiettivi del programma. Tali obiettivi sono stati inoltre riconosciuti come inerenti al diritto alla conoscenza del patrimonio culturale e alla partecipazione alla vita culturale sancito dalla convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul patrimonio culturale per la società (convenzione di Faro), entrata in vigore il 1° giugno 2011. La convenzione sottolinea il ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica nonché nel processo di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La promozione della diversità culturale europea **dipende dall'**esistenza di settori culturali e creativi fiorenti e resilienti, **in grado** di creare e produrre le proprie opere e **di** distribuirle a un pubblico europeo ampio e diversificato. Ciò amplia così il loro potenziale commerciale e contribuisce alla crescita sostenibile e alla creazione di occupazione. La promozione della creatività contribuisce inoltre a

(5) La promozione della diversità culturale europea **e della consapevolezza delle radici comuni si basa sulla libertà di espressione artistica, sulla capacità e le competenze degli artisti e degli operatori culturali, sull'**esistenza di settori culturali e creativi fiorenti e resilienti **in ambito pubblico e privato e sulla loro capacità** di creare, **innovare** e produrre le proprie opere e distribuirle a un pubblico europeo

stimolare la competitività e l'innovazione nelle catene del valore industriali. Nonostante i recenti progressi, il mercato culturale e creativo europeo continua a essere frammentato in base ai confini nazionali e linguistici, **cosa che non consente** ai settori culturali e creativi di beneficiare appieno del mercato unico europeo e, in particolare, del mercato unico digitale.

ampio e diversificato. Ciò amplia così il loro potenziale commerciale, **aumenta l'accessibilità e la promozione dei contenuti creativi, della ricerca artistica e della creatività** e contribuisce alla crescita sostenibile e alla creazione di occupazione. La promozione della creatività **e di nuove conoscenze** contribuisce inoltre a stimolare la competitività e l'innovazione nelle catene del valore industriali. **È opportuno adottare un approccio più ampio all'educazione artistica e culturale e alla ricerca artistica, passando da un approccio STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) a un approccio STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arti, matematica).** Nonostante i recenti progressi **in materia di assistenza alla traduzione e al sottotitolaggio**, il mercato culturale e creativo europeo continua a essere frammentato in base ai confini nazionali e linguistici. **Pur rispettando la specificità di ciascun mercato, si può fare di più per consentire** ai settori culturali e creativi di beneficiare appieno del mercato unico europeo e, in particolare, del mercato unico digitale, **anche tenendo conto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.**

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Il passaggio al digitale rappresenta un cambiamento di paradigma ed è una delle maggiori sfide per i settori culturali e creativi. L'innovazione digitale ha cambiato abitudini, relazioni e modelli di produzione e consumo a livello sia personale che sociale e dovrebbe stimolare l'espressione e la narrazione culturali e creative, rispettando il valore specifico dei settori culturale e creativo all'interno dell'ambiente digitale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il programma dovrebbe tener conto della duplice natura dei settori culturali e creativi riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall'altro, il valore economico di tali settori, incluso il loro più ampio contributo a crescita, competitività, creatività e innovazione. Ciò richiede che i settori culturali e creativi europei siano forti e in particolare che l'industria audiovisiva europea sia dinamica, **data la** sua capacità di raggiungere un pubblico vasto e **la** sua importanza economica, anche per altri settori creativi e per il turismo culturale. La concorrenza nei mercati audiovisivi mondiali tuttavia si è ulteriormente intensificata con l'approfondirsi della perturbazione digitale, ad esempio i cambiamenti nella produzione e fruizione dei media e la posizione sempre più importante delle piattaforme globali nella distribuzione dei contenuti. È pertanto necessario incrementare il sostegno all'industria europea.

Emendamento

(6) Il programma dovrebbe tener conto della duplice natura dei settori culturali e creativi riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall'altro, il valore economico di tali settori, incluso il loro più ampio contributo a crescita, competitività, creatività, innovazione, **dialogo interculturale, coesione sociale e generazione di conoscenza**. Ciò richiede che i settori culturali e creativi europei siano forti, **negli ambiti sia no-profit che a scopo di lucro**, e in particolare che l'industria audiovisiva europea sia dinamica, **tenendo conto della** sua capacità di raggiungere un pubblico vasto **a livello locale, nazionale e di Unione e della** sua importanza economica, anche per altri settori creativi e per il turismo culturale **nonché per lo sviluppo regionale, locale e urbano**. La concorrenza nei mercati audiovisivi mondiali tuttavia si è ulteriormente intensificata con l'approfondirsi della perturbazione digitale, ad esempio i cambiamenti nella produzione e fruizione dei media e la posizione sempre più importante delle piattaforme globali nella distribuzione dei contenuti. È pertanto necessario incrementare il sostegno all'industria europea.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La cittadinanza europea attiva, i valori condivisi, la creatività e

L'innovazione richiedono un terreno solido su cui potersi sviluppare. Il programma dovrebbe sostenere l'educazione al cinema e all'audiovisivo, in particolare tra i minori e i giovani.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto delle *specificità* dei diversi settori, dei diversi gruppi di destinatari e delle loro esigenze specifiche adottando approcci su misura nel quadro di una sezione dedicata al settore audiovisivo, di una sezione dedicata agli altri settori creativi e culturali e di una sezione transettoriale.

Emendamento

(7) Per essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto *della natura e delle sfide specifiche* dei diversi settori, dei diversi gruppi di destinatari e delle loro esigenze specifiche adottando approcci su misura nel quadro di una sezione dedicata al settore audiovisivo, di una sezione dedicata agli altri settori creativi e culturali e di una sezione transettoriale. ***Il programma dovrebbe fornire pari sostegno a tutti i settori culturali e creativi attraverso iniziative orizzontali mirate alle esigenze comuni. Sulla base di progetti pilota, azioni preparatorie e studi, il programma dovrebbe inoltre realizzare le azioni settoriali elencate nell'allegato al presente regolamento.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, e in particolare la musica contemporanea e dal vivo, è una componente essenziale del patrimonio culturale, artistico ed economico dell'Unione. È un elemento di coesione sociale, integrazione multiculturale e socializzazione giovanile e funge da strumento essenziale per valorizzare la

cultura, compreso il turismo culturale. Il settore musicale dovrebbe pertanto costituire un punto focale delle azioni specifiche perseguite nell'ambito della sezione CULTURA nel quadro del presente regolamento in termini di distribuzione finanziaria e di azioni mirate. Inviti e strumenti su misura dovrebbero contribuire a stimolare la competitività del settore musicale e ad affrontare alcune delle sfide specifiche che lo riguardano.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Il sostegno dell'Unione deve essere rafforzato nel settore delle relazioni culturali internazionali. Il programma dovrebbe mirare a contribuire al terzo obiettivo strategico della nuova agenda europea per la cultura, servendosi della cultura e del dialogo interculturale quali motori per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile. Nell'Unione e in tutto il mondo le città stanno portando avanti nuove politiche culturali. Numerose comunità creative si raccolgono in piattaforme, incubatori e spazi dedicati in tutto il mondo. L'Unione dovrebbe svolgere un ruolo determinante nel promuovere le attività di rete di tali comunità dell'Unione e dei paesi terzi e stimolare la collaborazione pluridisciplinare tra tutte le competenze artistiche, creative e digitali.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La sezione trasversoriale è intesa a **sfruttare il potenziale di collaborazione tra i** vari settori culturali e creativi. Un approccio trasversale comune presenta vantaggi in termini di trasferimento delle conoscenze e di efficienza amministrativa.

Emendamento

(8) La sezione trasversoriale è intesa a **rispondere alle sfide comuni affrontate dai** vari settori culturali e creativi **e a sfruttare il potenziale di collaborazione tra questi ultimi**. Un approccio trasversale comune presenta vantaggi in termini di trasferimento delle conoscenze e di efficienza amministrativa.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Nel settore audiovisivo l'intervento dell'Unione è necessario per accompagnare le politiche dell'Unione in materia di mercato unico digitale. Ciò riguarda in particolare la modernizzazione del quadro normativo sul diritto d'autore, la proposta di regolamento sulle trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva¹⁶ e la **proposta di modifica della** direttiva **2010/13/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷. Esse mirano a rafforzare la capacità degli operatori dell'audiovisivo di finanziare, produrre e diffondere opere **che possano essere sufficientemente visibili** sui diversi mezzi di comunicazione disponibili (ad esempio, TV, cinema o video on demand) e attirare il pubblico in un mercato più aperto e competitivo all'interno e al di fuori dell'Europa. Il sostegno dovrebbe essere incrementato per affrontare i recenti sviluppi del mercato e, in particolare, il rafforzamento della posizione delle piattaforme di distribuzione globali rispetto alle emittenti nazionali che tradizionalmente investono nella produzione di opere europee.

Emendamento

(9) Nel settore audiovisivo l'intervento dell'Unione è necessario per accompagnare le politiche dell'Unione in materia di mercato unico digitale. Ciò riguarda in particolare la modernizzazione del quadro normativo sul diritto d'autore, la proposta di regolamento sulle trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva¹⁶ e la direttiva **(UE) 2018/1808** del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷. Esse mirano a rafforzare la capacità degli operatori dell'audiovisivo di **creare**, finanziare, produrre e diffondere opere **in vari formati** sui diversi mezzi di comunicazione disponibili (ad esempio, TV, cinema o video on demand) e attirare il pubblico in un mercato più aperto e competitivo all'interno e al di fuori dell'Europa. Il sostegno dovrebbe essere incrementato per affrontare i recenti sviluppi del mercato e, in particolare, il rafforzamento della posizione delle piattaforme di distribuzione globali rispetto alle emittenti nazionali che tradizionalmente investono nella produzione di opere europee.

¹⁶ COM(2016)0594

¹⁷ COM/2016/0287

¹⁶ COM(2016)0594

¹⁷ *Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Le azioni speciali nel quadro di Europa creativa, come il marchio del patrimonio europeo, le giornate europee del patrimonio, i premi europei nei settori della musica contemporanea, rock e pop, della letteratura, del patrimonio e dell'architettura e le Capitali europee della cultura raggiungono direttamente milioni di cittadini europei, dimostrano i benefici economici e sociali delle politiche culturali europee e dovrebbero pertanto essere proseguite e, ove possibile, ampliate.

Emendamento

(10) Le azioni speciali nel quadro di Europa creativa, come il marchio del patrimonio europeo, le giornate europee del patrimonio, i premi europei nei settori della musica contemporanea, rock e pop, della letteratura, del patrimonio e dell'architettura e le Capitali europee della cultura raggiungono direttamente milioni di cittadini europei, dimostrano i benefici economici e sociali delle politiche culturali europee e dovrebbero pertanto essere proseguite e, ove possibile, ampliate. ***Il programma dovrebbe sostenere le attività di rete dei siti del marchio del patrimonio europeo.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Il programma Europa creativa istituito dal regolamento (UE) n.

1295/2013 ha stimolato la creazione di progetti innovativi e di successo che hanno dato origine a buone prassi in termini di cooperazione europea transnazionale nei settori culturali e creativi. Ciò si è tradotto a sua volta in una maggiore diversità culturale per il pubblico e in vantaggi sociali ed economici derivanti dalle politiche culturali europee. Per guadagnare in efficacia, tali successi dovrebbero essere evidenziati e, ove possibile, ampliati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) È opportuno che soggetti di tutti i livelli dei settori culturali e creativi partecipino attivamente alla realizzazione degli obiettivi del programma e al suo ulteriore sviluppo. Poiché l'esperienza dell'impegno formale dei portatori di interesse al modello di governance partecipativa dell'Anno europeo del patrimonio culturale, istituito dalla decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, si è dimostrata efficace nell'integrazione della cultura, è consigliabile applicare questo modello anche al programma. Questo modello di governance partecipativa dovrebbe includere un approccio trasversale al fine di creare sinergie tra i vari programmi e le varie iniziative dell'Unione nel campo della cultura e della creatività.

^{1 bis} *Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) (GU L 131 del 20.5.2017, pag. 1)*

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quater) *Tra le azioni speciali previste dal programma andrebbe inserita un'azione faro intersettoriale finalizzata a mostrare la creatività e la diversità culturale europee agli Stati membri e ai paesi terzi. Mediante l'assegnazione di un premio speciale tale azione dovrebbe mettere in evidenza l'eccellenza della creatività europea fondata sulla cultura nello stimolare l'innovazione incrociata nell'economia in generale.*

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La cultura è fondamentale per rafforzare comunità inclusive *e* coese. In un contesto *di pressione migratoria*, la cultura *ha* un ruolo *importante da giocare* nell'integrazione dei migranti, aiutandoli a sentirsi parte delle società *ospiti* e *sviluppando* buone relazioni tra migranti e *nove* comunità.

(11) La cultura è fondamentale per rafforzare comunità inclusive, coese e *riflessive, per rivitalizzare i territori e promuovere l'inclusione sociale delle persone provenienti da ambienti svantaggiati*. In un contesto *caratterizzato dalle sfide poste dalla migrazione e dall'integrazione*, la cultura *svolge* un ruolo *fondamentale nella creazione di spazi inclusivi per il dialogo interculturale*, nell'integrazione dei migranti *e dei rifugiati*, aiutandoli a sentirsi parte delle società *ospitanti*, e *nello sviluppo di* buone relazioni tra *i* migranti e *le nuove* comunità.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) *La cultura rende possibile e promuove la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Dovrebbe quindi essere al centro delle strategie politiche di sviluppo. Andrebbe posto in evidenza il contributo della cultura al benessere della società nel suo complesso. La Dichiarazione di Davos del 22 gennaio 2018, dal titolo "Verso una Baukultur di alta qualità per l'Europa", afferma che si dovrebbe promuovere un nuovo approccio integrato per plasmare lo spazio edificato, un approccio che sia radicato nella cultura, rafforzi la coesione sociale, garantisca la sostenibilità dell'ambiente e contribuisca alla salute e al benessere di tutta la popolazione. Tale approccio non dovrebbe porre l'accento solo sulle aree urbane, ma dovrebbe concentrarsi innanzitutto sull'interconnettività delle zone periferiche, remote e rurali. Il concetto di Baukultur comprende tutti i fattori che hanno un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini e delle comunità, promuovendo così in modo molto concreto l'inclusività, la coesione e la sostenibilità.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)

(11 ter) *È prioritario che la cultura, compresi i beni e i servizi culturali e audiovisivi, sia resa più accessibile alle persone con disabilità in quanto strumento per favorire la loro piena realizzazione personale e la loro partecipazione attiva, contribuendo in tal modo a realizzare una società veramente inclusiva basata sulla solidarietà. Il programma dovrebbe pertanto*

promuovere e accrescere la partecipazione culturale in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda le persone con disabilità e le persone provenienti da contesti svantaggiati, nonché le persone che risiedono in zone rurali e remote.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La libertà artistica è al centro di **industrie** culturali e **creative** vitali, **anche nel** settore dei mezzi di informazione. Il programma dovrebbe promuovere gli scambi e la collaborazione tra il settore audiovisivo e il settore dell'editoria al fine di promuovere un ambiente mediatico pluralistico.

Emendamento

(12) La libertà **di espressione** artistica e **culturale, la libertà di espressione e il pluralismo dei media sono** al centro di **settori** culturali e **creativi** vitali e **del settore** dei mezzi di informazione. Il programma dovrebbe promuovere gli scambi e la collaborazione tra il settore audiovisivo e il settore dell'editoria al fine di promuovere un ambiente mediatico pluralistico **e indipendente, in linea con la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}. Il programma dovrebbe sostenere i nuovi professionisti dei media e rafforzare lo sviluppo del pensiero critico tra i cittadini promuovendo l'alfabetizzazione mediatica, in particolare tra i giovani.**

^{1 bis} **Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).**

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *La mobilità degli artisti e degli operatori culturali per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze, l'apprendimento, la consapevolezza interculturale, la co-creazione, la co-produzione, la circolazione e la diffusione di opere d'arte e la partecipazione a eventi internazionali quali fiere e festival è un prerequisito fondamentale per settori culturali e creativi meglio connessi, più forti e più sostenibili nell'Unione. Tale mobilità è spesso ostacolata dalla mancanza di status giuridico, dalla difficoltà di ottenere visti e dalla durata dei permessi, dal rischio di doppia imposizione fiscale e dalle precarie e instabili condizioni di sicurezza sociale.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) In linea con gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in tutte le sue attività il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione genere e degli obiettivi di non discriminazione e, se del caso, dovrebbe definire opportuni criteri di equilibrio di genere.

(13) In linea con gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in tutte le sue attività il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione genere e degli obiettivi di non discriminazione e, se del caso, dovrebbe definire opportuni criteri di equilibrio di genere **e di diversità. Il programma dovrebbe cercare di garantire che la partecipazione ad esso e ai progetti realizzati nel suo ambito copra e rifletta la diversità della società europea. Le attività svolte nell'ambito del programma dovrebbero essere oggetto di monitoraggio e relazioni al fine di verificare i risultati del programma a tale**

riguardo e consentire ai responsabili politici di prendere decisioni più informate sui programmi futuri.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *Nell'Unione le donne sono molto presenti in campo artistico e culturale come autrici, professioniste, insegnanti e come pubblico con accesso crescente all'offerta culturale. Tuttavia, come dimostrato da ricerche e studi come quelli della rete delle professioniste europee dell'audiovisivo (EWA) per le registe cinematografiche e dal progetto We Must nel campo della musica, esistono disparità retributive di genere e meno probabilità per le donne di realizzare opere e occupare posizioni decisionali in istituzioni culturali, artistiche e creative. È pertanto necessario promuovere i talenti femminili e far circolare le loro opere per sostenere le carriere artistiche delle donne.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *In linea con le conclusioni tratte a seguito dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione e la capacità di sostegno al settore promuovendo attività sulla scia dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 e facendo un bilancio di quest'ultimo. A tale riguardo, è opportuno richiamare l'attenzione sulla dichiarazione del*

Consiglio dei ministri della cultura del novembre 2018 e sulle dichiarazioni rese nel corso della cerimonia di chiusura del Consiglio del 7 dicembre 2018. Il programma dovrebbe contribuire alla conservazione sostenibile a lungo termine del patrimonio culturale europeo tramite azioni di sostegno per gli artigiani e le maestranze specializzate in mestieri tradizionali legati al restauro del patrimonio culturale;

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) In linea con la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" del 22 luglio 2014¹⁹, le politiche e gli strumenti pertinenti dovrebbero estendere il valore di sostenibilità a lungo termine del patrimonio culturale dell'Europa e sviluppare un approccio più integrato alla sua conservazione, *alla sua* valorizzazione e al *suo sostegno*.

Emendamento

(15) In linea con la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" del 22 luglio 2014¹⁹, le politiche e gli strumenti pertinenti dovrebbero estendere il valore di sostenibilità a lungo termine del patrimonio culturale *passato, presente, materiale, immateriale e digitale* dell'Europa e sviluppare un approccio più integrato alla sua *preservazione*, conservazione, *diffusione e* valorizzazione, *al suo riutilizzo adattivo* e al *sostegno ad esso, favorendo una condivisione coordinata e di qualità delle conoscenze professionali e lo sviluppo di norme comuni di qualità per il settore nonché la mobilità degli operatori del settore. Il patrimonio culturale è parte integrante della coesione europea ed è la base di collegamento tra tradizione e innovazione. La tutela del patrimonio culturale e il sostegno agli artisti, ai creatori e all'artigianato dovrebbero essere una priorità del programma.*

¹⁹ COM/2014/0477

¹⁹ COM/2014/0477

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Il programma dovrebbe contribuire all'impegno e al coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nella cultura e nella società, alla promozione dell'educazione culturale e all'accessibilità al pubblico della conoscenza e del patrimonio culturali. Il programma dovrebbe inoltre promuovere la qualità e l'innovazione nella creazione e nella conservazione anche attraverso sinergie tra cultura, arte, scienza, ricerca e tecnologia.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative, la questione del sostegno ai settori culturali e creativi dovrebbe essere trasversale. I progetti dovrebbero essere integrati nel corso dell'intero programma, al fine di sostenere i nuovi modelli aziendali, le nuove competenze e le conoscenze tradizionali e far sì che soluzioni creative e interdisciplinari si traducano in valore economico e sociale. Inoltre, le potenziali sinergie esistenti tra le politiche dell'Unione dovrebbero essere pienamente sfruttate in modo da utilizzare efficacemente i finanziamenti disponibili nell'ambito di programmi dell'Unione

quali Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa, Erasmus+, il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e InvestEU.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

Emendamento

(18) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. ***I contributi di paesi terzi al programma dovrebbero essere comunicati su base annua all'autorità di bilancio.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Fin dalla sua istituzione, la European Film Academy ha ***sviluppato una competenza straordinaria e si trova in una*** posizione unica ***per formare*** una comunità paneuropea di autori e professionisti del cinema ***che promuova e diffonda*** i film europei al di là delle

Emendamento

(22) Fin dalla sua istituzione, la European Film Academy ha ***contribuito, grazie alla sua speciale competenza e alla sua*** posizione unica, ***a sviluppare*** una comunità paneuropea di autori e professionisti del cinema, ***promuovendo e diffondendo*** i film europei al di là delle

frontiere nazionali e *sviluppi* un pubblico *veramente europeo*. Essa dovrebbe pertanto *poter* essere ammissibile al sostegno diretto dell'Unione.

frontiere nazionali e *favorendo l'emergere di* un pubblico *internazionale di tutte le età*. Essa dovrebbe pertanto *in via eccezionale* essere ammissibile al sostegno diretto dell'Unione *nell'ambito della sua cooperazione con il Parlamento europeo all'organizzazione del premio cinematografico LUX Film Prize. Il sostegno diretto tuttavia deve essere collegato alla negoziazione di un accordo di cooperazione, con missioni e obiettivi specifici, tra le due parti e dovrebbe essere possibile fornire il sostegno diretto solo una volta concluso l'accordo. Ciò non impedisce alla European Film Academy di presentare domanda di finanziamento per altre iniziative e altri progetti nell'ambito delle diverse sezioni del programma.*

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Fin dalla sua istituzione, l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea ha sviluppato una competenza straordinaria *nella promozione del dialogo interculturale, del rispetto reciproco e della comprensione attraverso la cultura*. La particolarità dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea è data dal fatto che si tratta di un'orchestra europea che trascende i confini culturali ed è costituita da giovani musicisti selezionati secondo rigorosi criteri artistici mediante *un'impegnativa* procedura di audizione annuale che ha luogo in tutti gli Stati membri. Essa dovrebbe pertanto *poter* essere ammissibile al sostegno diretto dell'Unione.

Emendamento

(23) Fin dalla sua istituzione, l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea ha sviluppato una competenza straordinaria *nel promuovere il ricco patrimonio musicale europeo, l'accesso alla musica e al dialogo interculturale e il rispetto e la comprensione reciproci* attraverso la cultura, *nonché nel rafforzare la professionalità dei suoi giovani musicisti, offrendo loro le competenze necessarie per una carriera nei settori culturali e creativi. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, compresi i successivi Presidenti della Commissione e del Parlamento europeo, hanno riconosciuto il contributo dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea*. La particolarità dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea è data dal fatto che si tratta di un'orchestra europea che trascende i confini culturali ed è costituita da giovani

musicisti selezionati secondo rigorosi criteri artistici mediante **una** procedura **rigorosa e trasparente** di audizione annuale che ha luogo in tutti gli Stati membri. Essa dovrebbe pertanto **in via eccezionale** essere ammissibile al sostegno diretto dell'Unione **sulla base di missioni e obiettivi specifici che la Commissione deve stabilire e valutare periodicamente. Per ottenere tale sostegno l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea dovrebbe aumentare la sua visibilità, sforzarsi di ottenere al suo interno una rappresentanza più equilibrata di musicisti di tutti gli Stati membri e diversificare le sue entrate ricercando attivamente sostegno da fonti diverse da quelle dell'Unione.**

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo.

Emendamento

(26) Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo **ed essere adatte ai progetti specifici che sostengono. Il programma dovrebbe tener conto non solo del valore economico dei progetti, ma anche della loro dimensione culturale e creativa e della specificità dei settori interessati.**

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

(26 bis) Il finanziamento dei programmi istituiti dal regolamento .../..... [Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale^{1 bis}] e dal regolamento .../..... [IPA III]^{1 ter} dovrebbe essere utilizzato anche per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma. Tali azioni dovrebbero essere eseguite in conformità del presente regolamento.

^{1 bis} 2018/0243 (COD).

^{1 bis} 2018/0247 (COD).

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 27

(27) Una delle sfide principali incontrate dai settori culturali e creativi è l'accesso a finanziamenti che **consentano di** accrescere **le loro attività, di** mantenere o **accrescere** la loro competitività **o di internazionalizzare le loro attività**. Gli obiettivi del presente programma dovrebbero essere perseguiti **anche** mediante **gli** strumenti finanziari e **la** garanzia di bilancio negli ambiti di intervento del Fondo InvestEU.

(27) **All'interno dell'economia europea, quelli culturali e creativi sono settori innovativi, resilienti e in crescita che generano valore economico e culturale dalla proprietà intellettuale e dalla creatività individuale. Tuttavia, la loro frammentazione e la natura immateriale delle loro attività limita il loro accesso ai finanziamenti privati.** Una delle sfide principali per i settori culturali e creativi **consiste nell'aumentarne** l'accesso ai finanziamenti, **il che è essenziale per** accrescere, mantenere o **intensificare** la loro competitività **a livello internazionale**. Gli obiettivi del presente programma dovrebbero essere perseguiti, mediante strumenti finanziari e garanzia di bilancio, **in particolare per le PMI, anche** negli ambiti di intervento del Fondo InvestEU, **in linea con le prassi sviluppate nel quadro dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi istituito dal**

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Tenuto conto delle competenze tecniche necessarie per valutare le proposte nell'ambito di azioni specifiche del programma, è opportuno prevedere che, se del caso, i comitati di valutazione possano essere composti da esperti esterni.

Emendamento

(28) ***L'impatto, la qualità e l'efficienza nell'attuazione del progetto dovrebbero costituire criteri chiave di valutazione per la selezione del progetto in questione.*** Tenuto conto delle competenze tecniche necessarie per valutare le proposte nell'ambito di azioni specifiche del programma, è opportuno prevedere che, se del caso, i comitati di valutazione possano essere composti da esperti esterni ***dotati di esperienza professionale e gestionale in relazione all'ambito della domanda oggetto di valutazione. Ove opportuno, andrebbe tenuto conto della necessità di garantire coerenza globale con gli obiettivi di inclusione e diversità del pubblico.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il programma dovrebbe comprendere un sistema realistico e gestibile di indicatori di performance per accompagnare le sue azioni e monitorare i risultati su base continua. Questo monitoraggio nonché le azioni di informazione e di comunicazione relative al programma e alle sue azioni dovrebbero basarsi sulle tre sezioni del programma.

Emendamento

(29) Il programma dovrebbe comprendere un sistema realistico e gestibile di indicatori di performance ***quantitativi e qualitativi*** per accompagnare le sue azioni e monitorare i risultati su base continua, ***tenendo conto del valore intrinseco dei settori artistici, culturali e creativi. Tali indicatori di prestazione dovrebbero essere elaborati con i portatori di interessi.*** Questo monitoraggio nonché le azioni di informazione e di comunicazione relative al programma e alle sue azioni dovrebbero basarsi sulle tre

sezioni del programma. *Le sezioni dovrebbero tenere conto di uno o più indicatori quantitativi e qualitativi. Tali indicatori dovrebbero essere valutati conformemente al presente regolamento.*

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Considerata la complessità e la difficoltà di reperire, analizzare e adattare i dati e di misurare l'impatto delle politiche culturali, nonché di definire indicatori, la Commissione dovrebbe rafforzare la cooperazione all'interno dei suoi servizi, come ad esempio il Centro comune di ricerca ed Eurostat, al fine di raccogliere dati statistici idonei. La Commissione dovrebbe agire in cooperazione con i centri di eccellenza dell'Unione, gli istituti nazionali di statistica e le organizzazioni che operano nei settori culturali e creativi in Europa e in collaborazione con il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Unesco.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla *rispettiva* capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto

(32) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla capacità *dell'operatore del progetto* di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, *delle dimensioni dell'operatore e del progetto*,

di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) *Al fine di ottimizzare le sinergie tra i fondi dell'Unione e gli strumenti in regime di gestione diretta, dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza.*

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio²⁸ le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(34) A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio²⁸ le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. ***In sede di attuazione del programma, si dovrebbe tenere conto dei vincoli imposti dalla grande distanza di tali paesi o territori e la loro partecipazione effettiva al programma dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente.***

²⁸ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

²⁸ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) Conformemente all'articolo 349 TFUE, dovrebbero essere adottate misure per aumentare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi degli artisti e delle loro opere e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi e i loro vicini. In questo modo sarà possibile per le persone beneficiare in egual misura dei vantaggi competitivi che le industrie culturali e creative possono offrire, in particolare in termini di crescita economica e di occupazione. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Al fine di garantire **l'agevole attuazione** del programma, i costi sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione, in particolare i costi associati ai diritti di proprietà intellettuale, **possono** essere considerati ammissibili a condizione che siano direttamente connessi all'attuazione

(36) Al fine di garantire **la continuità del sostegno finanziario erogato dal programma e di coprire i crescenti deficit di finanziamento per i beneficiari**, i costi sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione, in particolare i costi associati ai diritti di proprietà intellettuale, **dovrebbero** essere considerati ammissibili

delle azioni oggetto di sostegno.

a condizione che siano direttamente connessi all'attuazione delle azioni oggetto di sostegno.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) *È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di programmi di lavoro al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*. È necessario garantire la corretta chiusura del programma precedente, soprattutto relativamente alla continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal [1° gennaio 2021], l'assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito del programma precedente entro il [31 dicembre 2020].

Emendamento

(38) *Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di programmi di lavoro*. È necessario garantire la corretta chiusura del programma precedente, soprattutto relativamente alla continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal [1° gennaio 2021], l'assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito del programma precedente entro il [31 dicembre 2020].

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) *Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del programma, la Commissione dovrebbe assicurare l'assenza di oneri burocratici inutili per i richiedenti durante la fase di elaborazione delle domande o durante la fase del trattamento delle domande.*

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 ter) *È opportuno prestare una particolare attenzione ai piccoli progetti e al loro valore aggiunto, considerate le specificità dei settori culturali e creativi europei.*

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) "settori culturali e creativi": tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali o espressioni artistiche e altre espressioni creative, individuali o collettive. Le attività possono comprendere lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione di beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. Esse sono in grado di generare innovazione e creare posti di lavoro in particolare derivanti dalla proprietà intellettuale. I settori comprendono l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico,

2) "settori culturali e creativi": tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali o espressioni artistiche e altre espressioni **e pratiche** creative, individuali o collettive, **siano esse orientate al mercato o meno**. Le attività possono comprendere lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione di **pratiche**, beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. **Molte di** esse sono in grado di generare innovazione e creare posti di lavoro in particolare derivanti dalla proprietà intellettuale. I settori

gli audiovisivi (compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, **il design (compreso il design della moda), i festival,** la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, i libri e l'editoria, la radio e le arti visive;

comprendono l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, i libri e l'editoria, la radio, le arti visive, **i festival e il design, compreso il design della moda;**

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) contribuire al riconoscimento e alla promozione del valore intrinseco della cultura, nonché salvaguardare e promuovere la qualità della cultura e della creatività europee come dimensione distintiva dello sviluppo personale, dell'istruzione, della coesione sociale, della libertà di espressione e di opinione e delle arti, del rafforzamento e del miglioramento della democrazia, del pensiero critico e del senso di appartenenza e di cittadinanza, nonché come dimensione atta a creare un ambiente culturale e mediatico pluralistico;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) promuovere la cooperazione europea in materia di diversità culturale e linguistica e **di** patrimonio culturale;

a) promuovere la cooperazione europea in materia di diversità culturale, **artistica** e linguistica, **anche attraverso la valorizzazione del ruolo degli artisti e degli operatori culturali, della qualità della produzione culturale e artistica europea e del comune** patrimonio culturale

europeo, sia materiale che immateriale;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) **rafforzare** la competitività **dei** settori culturali e creativi, **in** particolare **quello** audiovisivo.

Emendamento

b) **promuovere** la competitività **di tutti** i settori culturali e creativi **e accrescere il loro peso economico, con** particolare **riferimento al settore** audiovisivo, **attraverso la creazione di posti di lavoro e l'aumento dell'innovazione e della creatività in tali settori.**

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) valorizzare la dimensione economica, sociale ed esterna della cooperazione a livello europeo al fine di sviluppare e promuovere la diversità culturale europea e il patrimonio culturale europeo, irrobustire la competitività dei settori culturali e creativi europei e rinsaldare le relazioni culturali internazionali;

Emendamento

a) valorizzare la dimensione economica, **artistica, culturale,** sociale ed esterna della cooperazione a livello europeo al fine di sviluppare e promuovere la diversità culturale europea e il patrimonio culturale europeo **materiale e immateriale,** irrobustire la competitività **e l'innovazione** dei settori culturali e creativi europei e rinsaldare le relazioni culturali internazionali;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) promuovere i settori culturali e creativi, compreso il settore audiovisivo, sostenendo gli artisti, gli operatori, gli artigiani e il coinvolgimento del pubblico

con particolare attenzione alla parità di genere e ai gruppi sottorappresentati;

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovere la competitività e la scalabilità *dell'industria audiovisiva europea*;

Emendamento

b) promuovere la *qualità, la* competitività e la scalabilità *del settore audiovisivo europeo, in particolare delle PMI, delle società di produzione indipendenti e delle organizzazioni dei settori culturali e creativi e promuovere la qualità delle attività del settore audiovisivo europeo in modo sostenibile, mirando ad un approccio settoriale e geografico equilibrato*;

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) promuovere la cooperazione programmatica e azioni innovative a sostegno di tutte le sezioni del programma, compresa la promozione di *un ambiente mediatico diversificato e pluralistico*, dell'alfabetizzazione mediatica e dell'inclusione sociale.

Emendamento

c) promuovere la cooperazione programmatica e *le* azioni innovative, *compresi nuovi modelli commerciali e di gestione e soluzioni creative*, a sostegno di tutte le sezioni del programma *e di tutti i settori culturali e creativi*, compresa la *salvaguardia della libertà di espressione artistica e la promozione di ambienti culturali e mediatici diversificati, indipendenti e pluralistici*, dell'alfabetizzazione mediatica, *delle competenze digitali, dell'educazione culturale e artistica, della parità di genere, della cittadinanza attiva, del dialogo interculturale, della resilienza e dell'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità, anche attraverso una più ampia accessibilità a beni e*

servizi culturali;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) promuovere la mobilità degli artisti e degli operatori dei settori culturali e creativi e la circolazione delle loro opere;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) fornire ai settori culturali e creativi dati, analisi e una serie adeguata di indicatori qualitativi e quantitativi e sviluppare un sistema coerente di valutazioni e valutazioni d'impatto, comprese quelle aventi una dimensione intersettoriale.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "sezione TRANSETTORIALE", che riguarda le attività in tutti i settori culturali e creativi.

c) "sezione TRANSETTORIALE", che riguarda le attività in tutti i settori culturali e creativi, *compreso il settore dei mezzi di informazione.*

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

PE625.219v02-00

36/89

RR\1178508IT.docx

Articolo 3 bis

Valore aggiunto europeo

Riconoscere il valore intrinseco ed economico della cultura e della creatività e rispettare la qualità e il pluralismo dei valori e delle politiche dell'Unione europea.

Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che producono un potenziale valore aggiunto europeo e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato, ad esempio, attraverso i seguenti elementi:

a) il carattere transnazionale delle azioni e delle attività che integrano i programmi e le politiche regionali, nazionali, internazionali e di altro tipo dell'Unione, nonché l'impatto di tali azioni e attività sull'accesso dei cittadini alla cultura, sul coinvolgimento attivo dei cittadini, sull'istruzione, sull'inclusione sociale e sul dialogo interculturale;

b) lo sviluppo e la promozione della cooperazione transnazionale e internazionale tra operatori culturali e creativi, compresi gli artisti, i professionisti dell'audiovisivo, le organizzazioni culturali e creative e le PMI e gli operatori audiovisivi, al fine di stimolare risposte più complete, rapide, efficaci e a lungo termine alle sfide globali, in particolare al passaggio al digitale;

c) le economie di scala e la crescita e l'occupazione che il sostegno dell'Unione favorisce, producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi;

d) la garanzia di una maggiore parità di condizioni nei settori culturali e creativi,

tenendo conto delle specificità dei diversi paesi, compresi i paesi o le regioni con una particolare situazione geografica o linguistica, come le regioni ultraperiferiche riconosciute all'articolo 349 TFUE e i paesi o territori d'oltremare che ricadono sotto l'autorità di uno Stato membro di cui all'allegato II TFUE;
e) la promozione di una narrazione sulle radici comuni e la diversità europee.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) promuovere l'espressione e la creazione artistica;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis) coltivare talenti, competenze e abilità e stimolare la collaborazione e l'innovazione attraverso l'intera catena dei settori culturali e creativi, compreso il patrimonio culturale;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) rafforzare la dimensione *e* la circolazione transfrontaliera di *opere* e operatori culturali e creativi;

a) rafforzare la dimensione, la circolazione e la *visibilità* transfrontaliera *degli* operatori culturali e creativi *europei e delle relative opere, anche attraverso*

programmi di residenza, tournée, eventi, seminari, mostre e festival, nonché facilitando lo scambio delle migliori pratiche e rafforzando le capacità professionali;

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) incrementare la partecipazione *culturale* in Europa;

Emendamento

b) incrementare *l'accesso*, la partecipazione *e la sensibilizzazione alla cultura e il coinvolgimento del pubblico* in Europa, *in particolare per le persone con disabilità o provenienti da contesti svantaggiati*;

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) promuovere la resilienza e l'inclusione *sociali* mediante la cultura e il patrimonio culturale;

Emendamento

c) promuovere la resilienza *sociale* e *migliorare* l'inclusione *sociale, il dialogo interculturale e democratico e lo scambio culturale* mediante *le arti*, la cultura e il patrimonio culturale;

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) incrementare la capacità dei settori culturali e creativi europei di prosperare e di generare occupazione e crescita;

Emendamento

d) incrementare la capacità dei settori culturali e creativi europei di prosperare e di *innovare, creare opere d'arte*, generare *e sviluppare competenze chiave, conoscenze, abilità, nuove pratiche artistiche, nonché un'occupazione e una*

crescita *sostenibili e contribuire allo sviluppo locale e regionale;*

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) promuovere la capacità professionale delle persone nei settori culturali e creativi, favorendo la loro autonomia attraverso misure appropriate;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) rafforzare l'identità e *i* valori *uropei* mediante la sensibilizzazione culturale, *l'educazione* artistica e la creatività basata sulla cultura *nel campo dell'istruzione;*

e) rafforzare l'identità *europea, la cittadinanza attiva e il senso della comunità e dei valori democratici* mediante la sensibilizzazione culturale, *il patrimonio culturale, l'espressione, il pensiero critico, l'espressione* artistica, *la visibilità e il riconoscimento dei creatori, le arti, l'istruzione e la* creatività basata sulla cultura *nell'apprendimento permanente formale, non formale e informale;*

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) promuovere lo sviluppo delle capacità a livello internazionale dei settori culturali e creativi europei al fine di renderli attivi sul piano internazionale;

f) promuovere lo sviluppo delle capacità a livello internazionale dei settori culturali e creativi europei, *comprese le organizzazioni di base e le micro-organizzazioni,* al fine di renderli attivi sul

piano internazionale;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) contribuire alla strategia globale dell'Unione per le relazioni internazionali mediante la *diplomazia culturale*.

Emendamento

g) contribuire alla strategia globale dell'Unione per le relazioni **culturali** internazionali **mirando a garantire l'impatto a lungo termine della strategia** mediante **un approccio interpersonale che coinvolga le reti culturali, la società civile e le organizzazioni di base**.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro delle azioni specifiche perseguite nel quadro della sezione CULTURA, il settore musicale è oggetto di un'attenzione particolare in termini di distribuzione finanziaria e di azioni mirate. Inviti e strumenti su misura contribuiscono a stimolare la competitività del settore musicale e ad affrontare alcune delle sfide specifiche che lo riguardano.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) coltivare talenti e competenze e stimolare la collaborazione e l'innovazione nella creazione e produzione di opere

Emendamento

a) coltivare talenti, **abilità** e competenze e **l'uso delle tecnologie digitali in modo da** stimolare la collaborazione, **la mobilità** e l'innovazione

audiovisive europee;

nella creazione e produzione di opere audiovisive europee, ***anche oltre i confini nazionali***;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) migliorare la ***distribuzione cinematografica e online e fornire un più ampio accesso transfrontaliero alle opere audiovisive europee, anche mediante modelli commerciali innovativi e l'uso di nuove tecnologie***;

Emendamento

b) migliorare la ***diffusione transnazionale e internazionale, la distribuzione online e offline, e in particolare la distribuzione cinematografica, delle opere audiovisive europee nel nuovo ambiente digitale***;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) fornire al pubblico internazionale un più ampio accesso alle opere audiovisive dell'Unione, in particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) valorizzare il patrimonio audiovisivo e facilitare l'accesso agli archivi audiovisivi e alle biblioteche, sostenendoli e promuovendoli, in quanto fonti di memoria, istruzione, riutilizzo e nuove attività economiche, anche mediante le più moderne tecnologie

digitali;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) promuovere le opere audiovisive europee e sostenere *l'allargamento e la diversificazione* del pubblico all'interno e al di fuori dell'Europa.

Emendamento

c) promuovere le opere audiovisive europee e sostenere *il coinvolgimento* del pubblico *di tutte le età, in particolare dei giovani e delle persone con disabilità, a favore di un uso proattivo e legale delle opere audiovisive* all'interno e al di fuori dell'Europa *e della condivisione dei contenuti generati dagli utenti, anche promuovendo l'educazione al cinema e all'audiovisivo.*

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Queste priorità saranno perseguite sostenendo la creazione, la promozione, l'accesso e la diffusione di opere europee aventi le potenzialità di raggiungere un *vasto* pubblico all'interno e al di fuori dell'Europa, adattandosi così ai nuovi sviluppi del mercato e accompagnando l'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Emendamento

Queste priorità saranno perseguite sostenendo la creazione, la promozione, l'accesso e la diffusione di opere europee *atte a diffondere valori europei e un'identità comune e* aventi le potenzialità di raggiungere un pubblico *di tutte le età* all'interno e al di fuori dell'Europa, adattandosi così ai nuovi sviluppi del mercato e accompagnando l'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) sostenere la cooperazione programmatica transettoriale transnazionale, anche **per quanto riguarda** il ruolo della cultura nell'inclusione sociale, promuovere la conoscenza del programma e sostenere la trasferibilità dei risultati;

Emendamento

a) sostenere la cooperazione programmatica transettoriale transnazionale, anche **promuovendo** il ruolo della cultura nell'inclusione sociale, **in particolare per le persone con disabilità e per il rafforzamento della democrazia**, promuovere la conoscenza del programma e sostenere la trasferibilità dei risultati **al fine di aumentare la visibilità del programma**;

Emendamento 77

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera b**

Testo della Commissione

b) promuovere approcci innovativi alla creazione, all'accesso, alla distribuzione e alla promozione di contenuti in tutti i settori culturali e creativi;

Emendamento

b) promuovere approcci innovativi alla creazione **e alla ricerca artistica**, all'accesso, alla distribuzione e alla promozione di contenuti **artistici** in tutti i settori culturali e creativi, **che riguardano le dimensioni di mercato o meno, tenendo in considerazione la tutela dei diritti d'autore**;

Emendamento 78

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera c**

Testo della Commissione

c) promuovere attività trasversali riguardanti diversi settori e tese all'adeguamento ai cambiamenti strutturali cui deve far fronte il settore dei media, compresa la promozione di un ambiente mediatico libero, diversificato e pluralistico, **del giornalismo di qualità** e dell'alfabetizzazione mediatica;

Emendamento

c) promuovere attività trasversali riguardanti diversi settori e tese all'adeguamento ai cambiamenti strutturali **e tecnologici** cui deve far fronte il settore dei media, compresa la promozione di un ambiente mediatico, **artistico e culturale** libero, diversificato e pluralistico, **dell'etica professionale nel giornalismo, nonché del pensiero critico** e dell'alfabetizzazione mediatica, **in**

particolare tra i giovani, per favorire l'adattamento a nuovi strumenti e formati mediatici e contrastare la diffusione della disinformazione;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) istituire e sostenere punti di contatto volti a promuovere il programma nei rispettivi paesi e favorire la cooperazione transfrontaliera all'interno dei settori culturali e creativi.

Emendamento

d) istituire e sostenere **il coinvolgimento attivo di** punti di contatto volti a promuovere il programma nei **paesi partecipanti, al fine di promuovere il programma nei** rispettivi paesi, **in modo equo ed equilibrato, anche attraverso attività in rete sul campo, sostenere i richiedenti in relazione al programma e fornire informazioni di base su altre opportunità di sostegno pertinenti disponibili nell'ambito dei programmi finanziati dall'Unione** e favorire la cooperazione transfrontaliera **e lo scambio delle migliori pratiche** all'interno dei settori culturali e creativi.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **1 850 000 000** EUR a prezzi **correnti**.

Emendamento

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **2 806 000 000** EUR a prezzi **costanti**.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione

- **fino a 609 000 000 EUR** per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (sezione CULTURA);

Emendamento

- **non meno del 33 %** per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (sezione CULTURA);

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione

- **fino a 1 081 000 000 EUR** per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (sezione MEDIA);

Emendamento

- **non meno del 58 %** per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (sezione MEDIA);

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione

- **fino a 160 000 000 EUR** per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (sezione TRANSETTORIALE).

Emendamento

- **fino al 9 %** per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (sezione TRANSETTORIALE), **garantendo per ciascuno dei punti di contatto nazionali Europa creativa una dotazione finanziaria almeno pari a quella prevista dal regolamento (CE) n. 1295/2013.**

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, possono essere messi a disposizione contributi finanziari

Emendamento

3. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, possono essere messi a disposizione contributi finanziari

aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni [strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e strumento di assistenza preadesione (IPA III)] a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tali contributi sono finanziati in conformità dei regolamenti che istituiscono tali strumenti.

aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni [strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e strumento di assistenza preadesione (IPA III)] a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tali contributi sono finanziati in conformità dei regolamenti che istituiscono tali strumenti **e sono comunicati ogni anno all'autorità di bilancio, insieme ai contributi dei paesi terzi al programma.**

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I paesi terzi possono partecipare alle strutture di governance del programma e ai forum dei soggetti interessati al fine di facilitare lo scambio di informazioni.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli accordi con i paesi terzi associati al programma a norma del presente regolamento sono agevolati da procedure più rapide di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1295/2013. Gli accordi con nuovi paesi sono promossi in modo proattivo.

Motivazione

È fondamentale assicurare la partecipazione dei paesi in questione fin dall'inizio del programma, in modo da garantirne la dimensione internazionale.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma in conformità del regolamento finanziario.

Emendamento

1. L'accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma, ***quali ad esempio l'Unesco, il Consiglio d'Europa, mediante una collaborazione più strutturata con Itinerari culturali ed Euroimages, l'Osservatorio dell'EU IPO, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e l'OCSE, sulla base di contributi congiunti per la realizzazione degli obiettivi del programma e*** in conformità del regolamento finanziario.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Raccolta di dati relativi ai settori culturali e creativi

La Commissione rafforza la cooperazione all'interno dei suoi servizi, come ad esempio il Centro comune di ricerca ed Eurostat, al fine di raccogliere dati statistici idonei a misurare e analizzare l'impatto delle politiche culturali. A tale scopo, la Commissione agisce in cooperazione con i centri di eccellenza in Europea e gli istituti nazionali di statistica e in collaborazione con il Consiglio d'Europa, l'OCSE e l'Unesco. Così facendo, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della sezione Cultura e segue da vicino gli ulteriori sviluppi della politica culturale, anche coinvolgendo sin dalle prime fasi i soggetti interessati nell'analisi e nell'adattamento di

indicatori comuni a diversi settori o specifici per ambito di attività. La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo in merito a tali attività.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità del **[regolamento InvestEU]** e del titolo X del regolamento finanziario.

Emendamento

3. Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità del titolo X del regolamento finanziario e **delle procedure stabilite nel [regolamento InvestEU]. Il meccanismo di garanzia dedicato creato nel quadro di Europa creativa prosegue nell'ambito del [regolamento InvestEU] e tiene in considerazione le pratiche attuative sviluppate nel quadro dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013.**

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore regolamento sul fondo di garanzia].

Emendamento

4. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore **del** regolamento sul fondo di garanzia], **sulla base e in considerazione delle pratiche attuative già sviluppate.**

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, i programmi istituiti dal regolamento .../... [strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale] e dal regolamento .../... [IPAIII] apportano un contributo finanziario alle azioni istituite ai sensi del presente regolamento. Il presente regolamento si applica all'uso di tali programmi, assicurando nel contempo la conformità ai regolamenti che li disciplinano rispettivamente.*

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. Il programma di lavoro stabilisce, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

1. Il programma è attuato mediante il programma di lavoro **annuale** di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. ***L'adozione dei programmi di lavoro è preceduta da consultazioni con i vari soggetti interessati per garantire che le azioni previste sostengano nel miglior modo possibile i diversi settori interessati.*** Il programma di lavoro stabilisce, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto, ***che non prevalgono sui finanziamenti diretti erogati a titolo di sovvenzione.***

Gli obiettivi generali e specifici e le corrispondenti priorità strategiche e azioni del programma, nonché il bilancio assegnato a ciascuna azione, sono precisati dettagliatamente nel programma di lavoro annuale. Il programma di lavoro annuale contiene anche un calendario

indicativo di attuazione.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione adotta **il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione.**

Emendamento

2. La Commissione adotta **atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare il presente regolamento istituendo programmi di lavoro annuali.**

Motivazione

Emendamento volto a chiarire che il programma di lavoro annuale è importante per stabilire le effettive priorità di bilancio.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli inviti a presentare proposte possono tenere conto della necessità di garantire l'adeguato sostegno ai progetti di dimensioni contenute nell'ambito della sezione CULTURA, mediante misure che possono includere tassi di cofinanziamento più elevati.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Le sovvenzioni sono concesse ai progetti tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

- a) *qualità del progetto;*
- b) *impatto;*
- c) *qualità ed efficienza dell'attuazione;*

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni.

Emendamento

2. Il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni. ***Esso si riunisce alla presenza fisica dei suoi membri o a distanza.***

Gli esperti hanno un'esperienza professionale attinente all'ambito valutato. Il comitato di valutazione può richiedere il parere di esperti provenienti dal paese in cui è stata presentata la domanda.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga all'articolo [130, paragrafo 2], del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, i costi sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione ***possono essere*** considerati ammissibili, a condizione che siano direttamente connessi all'attuazione delle azioni e attività oggetto di sostegno.

Emendamento

3. In deroga all'articolo [130, paragrafo 2], del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, i costi sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione ***sono*** considerati ammissibili, a condizione che siano direttamente connessi all'attuazione delle azioni e attività oggetto di sostegno.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Ai seguenti soggetti possono essere concesse sovvenzioni senza invito a presentare proposte:

Emendamento

5. Ai seguenti soggetti possono ***eccezionalmente*** essere concesse sovvenzioni senza invito a presentare proposte, ***sulla base di missioni e obiettivi specifici che la Commissione deve definire e valutare regolarmente, in linea con gli obiettivi del programma:***

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) la European Film Academy;

Emendamento

a) la European Film Academy, ***nell'ambito della collaborazione con il Parlamento europeo relativamente al premio LUX per il cinema, a seguito di un accordo di cooperazione negoziato e firmato da entrambe le parti e in collaborazione con Europa Cinemas; finché l'accordo di cooperazione non è concluso, gli stanziamenti pertinenti sono iscritti in riserva;***

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea.

Emendamento

b) l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea ***per le sue attività, compresa la selezione regolare e la formazione dei giovani musicisti provenienti da tutti gli Stati membri attraverso programmi di residenza che offrono mobilità e la possibilità di esibirsi in festival e tournée all'interno dell'Unione e a livello internazionale e che contribuiscono alla circolazione della cultura europea attraverso i confini e***

all'internazionalizzazione delle carriere dei giovani musicisti, con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio geografico tra i partecipanti; l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea diversifica costantemente le sue entrate cercando attivamente sostegno finanziario da nuove fonti, riducendo così la sua dipendenza dai finanziamenti dell'Unione; le attività dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea sono in linea con gli obiettivi e le priorità del programma e della sezione CULTURA, in particolare il coinvolgimento del pubblico.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità del programma con i pertinenti programmi e politiche, in particolare quelli nei settori dell'equilibrio di genere, dell'istruzione, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, dell'ambiente e dell'azione per il clima, della coesione, della politica regionale e urbana, degli aiuti di Stato *e* della cooperazione internazionale e dello sviluppo.

Emendamento

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità del programma con i pertinenti programmi e politiche, in particolare quelli nei settori dell'equilibrio di genere, dell'istruzione, ***con particolare attenzione all'educazione digitale e all'alfabetizzazione mediatica,*** della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, ***in particolare per i gruppi emarginati e le minoranze,*** della ricerca e dell'innovazione, ***compresa l'innovazione sociale,*** dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, dell'ambiente e dell'azione per il clima, della coesione, della politica regionale e urbana, ***del turismo sostenibile,*** degli aiuti di Stato, ***della mobilità,*** della cooperazione internazionale e dello sviluppo, ***anche al fine di promuovere un uso efficiente dei fondi pubblici.***

La Commissione provvede a che, in sede di applicazione delle procedure stabilite nel [programma InvestEU] ai fini del

programma, esse tengano conto delle prassi sviluppate nel quadro dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) rispetti i requisiti *minimi* di qualità di detto invito a presentare proposte;

Emendamento

b) rispetti i requisiti di *elevata* qualità di detto invito a presentare proposte;

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le proposte a cui è stato conferito il marchio di eccellenza possono ricevere finanziamenti direttamente da altri programmi e fondi a norma del regolamento [regolamento RDC COM(2018)0375], conformemente all'articolo 67, paragrafo 5, del medesimo, a condizione che tali proposte siano coerenti con gli obiettivi del programma. La Commissione provvede affinché i criteri di selezione e di aggiudicazione per i progetti che ricevono il marchio di eccellenza siano coerenti, chiari e trasparenti per i potenziali beneficiari.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 16 bis (nuovo)

Articolo 16 bis

Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi nel quadro di InvestEU

1. Il sostegno finanziario attraverso il nuovo programma InvestEU si basa sugli obiettivi e sui criteri dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, tenendo conto della specificità del settore.

2. Il programma InvestEU fornisce:

a) accesso ai finanziamenti alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi;

b) garanzie agli intermediari finanziari partecipanti provenienti dai paesi che partecipano allo strumento di garanzia;

c) ulteriori competenze agli intermediari finanziari partecipanti ai fini della valutazione dei rischi legati alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni, nonché ai progetti culturali e creativi;

d) il volume dei finanziamenti con capitale di debito messi a disposizione delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni;

e) la capacità di costruire un portafoglio prestiti diversificato e di proporre un piano di marketing e promozione alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni di tutte le regioni e di tutti i settori;

f) le seguenti forme di prestito: investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali a esclusione delle garanzie personali; trasferimenti di imprese; capitale di esercizio, come finanziamenti provvisori, finanziamenti per coprire

deficit, flussi di cassa e linee di credito.

Motivazione

È necessario introdurre un riferimento allo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi al fine di tutelarne i principi e i risultati.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le sezioni dispongono di una serie comune di indicatori qualitativi. Ogni sezione dispone di una serie specifica di indicatori.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di elaborare le disposizioni per un quadro di monitoraggio e valutazione, comprese le modifiche dell'allegato II intese a rivedere o integrare gli indicatori, ***se necessario per il monitoraggio e la valutazione.***

2. Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di elaborare le disposizioni per un quadro di monitoraggio e valutazione, comprese le modifiche dell'allegato II intese a rivedere o integrare gli indicatori. ***La Commissione adotta un atto delegato relativo agli indicatori entro il 31 dicembre 2022.***

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I dati disponibili sugli importi degli stanziamenti di impegno e di pagamento che sarebbero stati necessari per finanziare i progetti cui è stato attribuito il marchio di eccellenza sono trasmessi ogni anno ai due rami dell'autorità di bilancio, almeno tre mesi prima della data di pubblicazione delle loro rispettive posizioni sul bilancio dell'Unione per l'esercizio successivo, conformemente al calendario deciso di comune accordo per la procedura annuale di bilancio.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La **valutazione** intermedia del programma va effettuata **non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.**

Emendamento

2. La **revisione** intermedia del programma è effettuata **entro il 30 giugno 2024.**

La Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2024.

La Commissione presenta, se necessario e sulla base della revisione intermedia, una proposta legislativa finalizzata alla revisione del presente regolamento.

Motivazione

Emendamento volto a garantire un'adeguata e tempestiva revisione intermedia.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione **effettua** una valutazione finale del programma.

Emendamento

3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione **presenta** una valutazione finale del programma.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico, **in particolare il nome del programma e, per le azioni finanziate nel quadro della sezione MEDIA, il logo di tale sezione. La Commissione sviluppa un logo per la sezione CULTURA, il quale è utilizzato per le azioni finanziate a titolo della medesima sezione.**

Emendamento 111

Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) progetti di cooperazione;

Emendamento

a) progetti di cooperazione **transnazionali con una distinzione chiara tra progetti di piccole, medie e grandi dimensioni e dedicando particolare attenzione alle micro-organizzazioni e alle piccole organizzazioni culturali;**

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) mobilità degli artisti e degli operatori culturali e creativi;

Emendamento

d) mobilità degli artisti, **degli artigiani** e degli operatori culturali e creativi **nelle loro attività transnazionali, compresi la copertura dei costi relativi all'attività artistica e la circolazione delle opere artistiche e culturali;**

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) sostegno alle organizzazioni culturali e creative per operare a livello internazionale;

Emendamento

e) sostegno alle organizzazioni culturali e creative per operare a livello internazionale **e ai fini dello sviluppo delle capacità;**

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) sostegno al settore della musica: promozione della diversità, della creatività e dell'innovazione nel settore della musica, in particolare della distribuzione **del** repertorio **musicale** all'interno e al di fuori dell'Europa, **delle azioni di formazione** e allargamento **e** diversificazione del pubblico **per il repertorio europeo**, nonché sostegno per la raccolta e l'analisi di dati;

Emendamento

a) sostegno al settore della musica: promozione della diversità, della creatività e dell'innovazione nel settore della musica, in particolare **nel settore della musica dal vivo, anche attraverso la creazione di reti,** della distribuzione **e della promozione di un** repertorio **e di opere musicali eterogenei** all'interno e al di fuori dell'Europa, **della formazione, della partecipazione e dell'accesso alla musica, dell'allargamento e della diversificazione** del pubblico, **della visibilità e del riconoscimento dei creatori, dei promotori e degli artisti, in particolare giovani ed**

emergenti, nonché sostegno per la raccolta e l'analisi di dati;

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostegno al settore librario ed editoriale: azioni mirate per promuovere la diversità, la creatività e l'innovazione, in particolare la traduzione e la promozione della letteratura europea a livello transfrontaliero all'interno e al di fuori dell'Europa e nel resto del mondo, formazione e scambi per gli operatori del settore, gli autori e i traduttori e progetti transnazionali di collaborazione, innovazione e sviluppo nel settore;

Emendamento

b) sostegno al settore librario ed editoriale: azioni mirate per promuovere la diversità, la creatività e l'innovazione, in particolare la traduzione, ***l'adattamento in formati accessibili a persone con disabilità*** e la promozione della letteratura europea a livello transfrontaliero all'interno e al di fuori dell'Europa e nel resto del mondo, ***anche mediante biblioteche***, formazione e scambi per gli operatori del settore, gli autori e i traduttori e progetti transnazionali di collaborazione, innovazione e sviluppo nel settore;

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) sostegno ai settori ***dell'architettura e del patrimonio culturale***: azioni mirate a favore della mobilità degli operatori, dello sviluppo delle capacità, ***dell'allargamento e della diversificazione del pubblico e dell'internazionalizzazione dei settori del patrimonio culturale e dell'architettura***, promozione della Baukultur, sostegno alla salvaguardia, alla conservazione e ***alla valorizzazione*** del patrimonio culturale e dei suoi valori mediante campagne di sensibilizzazione, creazione di reti e attività di apprendimento tra pari;

Emendamento

c) sostegno ai settori del patrimonio culturale ***e dell'architettura***: azioni mirate a favore della mobilità degli operatori, ***della ricerca, dell'istituzione di standard di elevata qualità***, dello sviluppo delle capacità, ***della condivisione delle conoscenze e competenze professionali per gli artigiani, del coinvolgimento del pubblico***, sostegno alla salvaguardia, alla conservazione, ***alla rigenerazione dello spazio di vita, al riutilizzo adattativo, alla sostenibilità, diffusione, valorizzazione e internazionalizzazione*** del patrimonio culturale e dei suoi valori mediante campagne di sensibilizzazione, creazione

di reti e attività di apprendimento tra pari;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) sostegno ad altri settori: azioni mirate a favore dello sviluppo degli aspetti creativi *dei* settori del design, della moda e del turismo culturale e loro promozione e rappresentanza al di fuori dell'Unione europea.

Emendamento

d) sostegno ad altri settori: azioni **di promozione** mirate a favore dello sviluppo degli aspetti creativi **di altri settori, compresi i** settori del design, della moda e del turismo culturale **sostenibile** e loro promozione e rappresentanza al di fuori dell'Unione europea.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sostegno a tutti i settori culturali e creativi in ambiti con esigenze comuni, considerando che è possibile sviluppare un'azione settoriale, ove opportuno, nei casi in cui le specificità di un sottosettore giustifichino un approccio mirato. È adottato un approccio orizzontale per i progetti transnazionali finalizzati alla collaborazione, alla mobilità e all'internazionalizzazione, anche attraverso programmi di soggiorno, tournée, eventi, esibizioni dal vivo, mostre e festival, oltre che per la promozione della diversità, della creatività e dell'innovazione, della formazione e degli scambi per professionisti del settore, del rafforzamento delle capacità, della creazione di reti, delle competenze, dell'allargamento e diversificazione del pubblico e della raccolta e analisi dei dati. Le azioni settoriali usufruiscono di bilanci che sono proporzionati ai settori identificati come prioritari. Le azioni

settoriali dovrebbero contribuire a far fronte alle sfide specifiche affrontate dai diversi settori prioritari indicati nel presente allegato, sulla base di progetti pilota esistenti e azioni preparatorie.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Azioni specifiche volte a rendere visibili e tangibili la diversità culturale e il patrimonio culturale europei e ad alimentare il dialogo interculturale:

Emendamento

Azioni specifiche volte a rendere visibili e tangibili ***l'identità europea***, la diversità culturale e il patrimonio culturale europei e ad alimentare il dialogo interculturale:

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) marchio del patrimonio europeo, che garantisce sostegno finanziario alla decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴;

Emendamento

b) marchio del patrimonio europeo, che garantisce sostegno finanziario alla decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴, ***e rete dei siti a cui è stato conferito il marchio del patrimonio europeo***;

³⁴ Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1).

³⁴ Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1).

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – comma 3 – lettera c

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
c) premi culturali dell'UE;	c) premi culturali dell'UE, tra cui il Premio europeo per il teatro ;

Emendamento 122

Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – comma 3 – lettera d bis (nuova)

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	d bis) azioni finalizzate alla realizzazione di produzioni interdisciplinari relative all'Europa e ai suoi valori ;

Emendamento 123

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – parte introduttiva

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Le priorità della sezione MEDIA del programma di cui all'articolo 5 terranno conto delle differenze tra i diversi paesi per quanto riguarda la produzione e la distribuzione dei contenuti audiovisivi e l'accesso a questi ultimi, come pure delle dimensioni e delle peculiarità dei rispettivi mercati; tali priorità saranno perseguite mediante, tra l'altro, le seguenti azioni:	Le priorità della sezione MEDIA del programma di cui all'articolo 5 tengono conto delle prescrizioni della direttiva 2010/13/UE e delle differenze tra i diversi paesi per quanto riguarda la produzione e la distribuzione dei contenuti audiovisivi e l'accesso a questi ultimi, come pure delle dimensioni e delle peculiarità dei rispettivi mercati; tali priorità saranno perseguite mediante, tra l'altro, le seguenti azioni:

Emendamento 124

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera a

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
a) sviluppo di opere audiovisive;	a) sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive quali fiction, cortometraggi, documentari, film per bambini e di

animazione, nonché opere interattive come videogiochi e contenuti multimediali narrativi e di qualità, caratterizzati da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera, prodotti da società di produzione europee indipendenti;

Emendamento 125

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) produzione di contenuti televisivi e narrazioni seriali innovativi;

Emendamento

b) produzione di contenuti televisivi e narrazioni seriali innovativi *e di qualità per tutte le età, sostenendo le società di produzione europee indipendenti;*

Emendamento 126

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) sostegno a iniziative dedicate alla creazione e promozione di opere relative alla storia dell'integrazione europea e a storie europee;

Emendamento 127

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) sviluppo di strumenti pubblicitari e di marketing, anche online e mediante l'uso di analisi dei dati, per aumentare la rilevanza, la visibilità, l'accesso transfrontaliero e il pubblico delle opere europee;

Emendamento

c) *promozione e* sviluppo di strumenti pubblicitari e di marketing, anche online e mediante l'uso di analisi dei dati, per aumentare la rilevanza, la visibilità, l'accesso transfrontaliero e il pubblico delle opere europee;

Emendamento 128

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) sostegno alle vendite internazionali e alla circolazione delle opere europee non nazionali su tutte le piattaforme, anche mediante strategie di distribuzione coordinate che interessino diversi paesi;

Emendamento

d) sostegno alle vendite internazionali e alla circolazione delle opere europee non nazionali ***per piccole e grandi produzioni***, su tutte le piattaforme, anche mediante strategie di distribuzione coordinate che interessino diversi paesi, ***così come il sottotitolaggio, il doppiaggio e l'audiodescrizione***;

Emendamento 129

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) azioni finalizzate a sostenere i paesi con scarsa capacità, al fine di colmare le rispettive carenze identificate;

Emendamento 130

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) sostegno agli scambi da impresa a impresa e alle attività di rete per facilitare le coproduzioni europee e internazionali;

Emendamento

e) sostegno agli scambi da impresa a impresa e alle attività di rete per facilitare le coproduzioni europee e internazionali e ***la circolazione delle opere europee***;

Emendamento 131

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) sostegno alle reti europee di creatori audiovisivi di diversi paesi, al fine di coltivare talenti creativi nel settore audiovisivo;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) misure specifiche per contribuire al trattamento equo del talento creativo nel settore audiovisivo;

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) iniziative volte a promuovere l'allargamento *e* la diversificazione del pubblico e l'educazione al cinema, in particolare del pubblico giovane;

g) iniziative volte a promuovere l'allargamento, la diversificazione ***e il coinvolgimento*** del pubblico, ***soprattutto nei cinema***, e l'educazione al cinema ***e alle opere audiovisive***, in particolare del pubblico giovane;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) attività di formazione e affiancamento per rafforzare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di adattarsi ai nuovi sviluppi del mercato e alle nuove tecnologie digitali;

h) attività di formazione e affiancamento per rafforzare la capacità degli operatori del settore audiovisivo, ***compresi artigiani e maestranze***, di adattarsi ai nuovi sviluppi del mercato e

alle nuove tecnologie digitali;

Emendamento 135

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) una **rete** di operatori europei di video on demand che **proponga** una quota significativa di film europei non nazionali;

Emendamento

i) una **o più reti** di operatori europei di video on demand che **propongano** una quota significativa di film europei non nazionali;

Emendamento 136

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera j

Testo della Commissione

j) reti di festival europei che propongano una quota significativa di film europei non nazionali;

Emendamento

j) **festival e** reti di festival europei che propongano **e promuovano una varietà di opere audiovisive europee, con** una quota significativa di film europei non nazionali;

Emendamento 137

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera k

Testo della Commissione

k) una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che proietti una quota significativa di film europei non nazionali;

Emendamento

k) una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che proietti una quota significativa di film europei non nazionali, **contribuendo a rafforzare il ruolo delle sale cinematografiche nella catena del valore e ponendo l'accento sulle proiezioni pubbliche come evento sociale;**

Emendamento 138

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera l

Testo della Commissione

l) misure specifiche per contribuire a una partecipazione di genere più equilibrata nel settore audiovisivo;

Emendamento

l) misure specifiche, ***tra cui attività di affiancamento e creazione di reti***, per contribuire a una partecipazione di genere più equilibrata nel settore audiovisivo;

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

n bis) sostegno alla diffusione dei contenuti culturali televisivi online e offline, così come all'accesso multilingue a tali contenuti, anche attraverso la sottotitolazione, al fine di promuovere la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale europeo, delle creazioni contemporanee europee e delle lingue europee.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sviluppo programmatico, scambio transnazionale di esperienze e competenze, attività di apprendimento tra pari e creazione di reti, di carattere transettoriale, tra le organizzazioni culturali e creative e i responsabili politici;

a) sviluppo programmatico, scambio transnazionale di esperienze e competenze, attività di apprendimento tra pari, ***comprese le attività di affiancamento tra pari per i nuovi partecipanti al programma, sensibilizzazione*** e creazione di reti, di carattere transettoriale, tra le organizzazioni culturali e creative e i responsabili politici, ***anche attraverso un dialogo strutturale permanente con i soggetti interessati e un forum dei settori culturali e creativi inteso a rafforzare il dialogo e l'orientamento delle politiche settoriali;***

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) incoraggiamento di nuove forme di creazione al crocevia fra diversi settori culturali e creativi, ad esempio utilizzando tecnologie innovative;

Emendamento

a) incoraggiamento di nuove forme di creazione al crocevia fra diversi settori culturali e creativi **e con operatori di altri settori**, ad esempio utilizzando tecnologie innovative, **e offrendo attività di affiancamento relative a queste ultime, in seno alle organizzazioni culturali e mediante la collaborazione attraverso poli digitali**;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) azioni finalizzate alla realizzazione di produzioni interdisciplinari relative all'Europa e ai suoi valori;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) promozione del programma a livello nazionale e fornitura di informazioni sui diversi tipi di sostegno disponibili a livello dell'Unione;

Emendamento

a) promozione del programma a livello nazionale e fornitura di informazioni **pertinenti** sui diversi tipi di sostegno finanziario disponibili a livello dell'Unione, **nonché sui criteri e le procedure di valutazione e sui relativi risultati**;

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) incoraggiamento della cooperazione transfrontaliera tra professionisti, istituzioni, piattaforme e reti all'interno degli ambiti strategici e dei settori interessati dal programma e tra di essi;

Emendamento

b) **sostegno ai potenziali beneficiari nel processo di presentazione delle domande e** incoraggiamento della cooperazione transfrontaliera **e dello scambio di migliori prassi** tra professionisti, istituzioni, piattaforme e reti all'interno degli ambiti strategici e dei settori interessati dal programma e tra di essi;

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) sostegno alla Commissione nel garantire una comunicazione e una diffusione appropriate dei risultati del programma tra i cittadini.

Emendamento

c) sostegno alla Commissione nel garantire una comunicazione e una diffusione appropriate, **dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso**, dei risultati del programma tra i cittadini **e tra gli operatori**.

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) risposta ai cambiamenti strutturali cui deve far fronte il settore dei **media** promuovendo **e monitorando** un ambiente mediatico pluralistico e **diversificato**;

Emendamento

a) risposta ai cambiamenti strutturali **e tecnologici** cui deve far fronte il settore dei **mezzi di informazione** promuovendo un ambiente mediatico pluralistico e **indipendente e sostenendo un monitoraggio indipendente al fine di valutare i rischi e le sfide per il pluralismo e la libertà dei media**;

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostegno a standard elevati di produzione mediatica promuovendo la cooperazione, il giornalismo collaborativo transfrontaliero e contenuti di qualità;

Emendamento

b) sostegno a standard elevati di produzione mediatica promuovendo la cooperazione, **le competenze digitali**, il giornalismo collaborativo transfrontaliero e contenuti di qualità, **nonché modelli economici sostenibili per i media, al fine di garantire l'etica professionale nel giornalismo**;

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3 – comma 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) promozione dell'alfabetizzazione mediatica per consentire ai cittadini di sviluppare un'interpretazione critica dei media.

Emendamento

c) promozione dell'alfabetizzazione mediatica per consentire ai cittadini, **in particolare i giovani**, di sviluppare un'interpretazione critica dei media, **sostegno alla creazione di una piattaforma dell'Unione finalizzata a condividere le prassi e le politiche in materia di alfabetizzazione mediatica fra tutti gli Stati membri, anche attraverso reti universitarie di radio e media che si occupano dell'Europa e offerta di programmi di formazione ai professionisti del settore dei mezzi di informazione allo scopo di riconoscere e contrastare la disinformazione**;

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3 – comma 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) garanzia e tutela del dialogo

politico e della società civile sulle minacce alla libertà e al pluralismo dei media in Europa;

Emendamento 150

Proposta di regolamento Allegato II – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. INDICATORI DI IMPATTO QUALITATIVI E QUANTITATIVI COMUNI DEL PROGRAMMA

- (1) Benefici per i cittadini e le comunità;**
- (2) benefici per il rafforzamento della diversità culturale e del patrimonio culturale europei;**
- (3) benefici per l'economia e l'occupazione dell'Unione, in particolare per i settori culturali e creativi e le PMI;**
- (4) integrazione delle politiche dell'Unione, comprese le relazioni culturali internazionali;**
- (5) valore aggiunto europeo dei progetti;**
- (6) qualità dei partenariati e dei progetti culturali;**
- (7) numero di persone che accedono alle opere culturali e creative europee sostenute dal programma;**
- (8) numero di posti di lavoro collegati ai progetti finanziati;**
- (9) equilibrio di genere, se del caso, mobilità e responsabilizzazione degli operatori dei settori culturali e creativi.**

MOTIVAZIONE

Introduzione – valutazione della proposta della Commissione da parte della relatrice

Europa creativa è l'unico programma diretto dell'UE per i settori culturale, creativo e audiovisivo e ha consolidato il proprio ruolo in tale ambito, in continuità con i programmi precedenti e in particolare attraverso il dialogo e gli scambi fra gli artisti e i professionisti degli istituti culturali degli Stati membri. Europa creativa 2021-2027 ha mantenuto la denominazione e l'autonomia del programma, nonché la sua struttura principale, i suoi obiettivi e la sua filosofia. La relatrice ne riconosce la maturità e la continuità con il programma precedente, ma accoglie altresì con favore talune novità, quali misure specifiche a favore della mobilità degli artisti, del patrimonio culturale e dell'architettura, del settore musicale e della pluralità dei media. Sottolinea, tuttavia, che l'integrazione di nuove priorità comporta il potenziamento della dotazione finanziaria.

La relatrice si compiace dell'introduzione di numerosi suggerimenti contenuti nella relazione di attuazione del Parlamento europeo sul programma Europa creativa, adottata nel 2017, deplorando però che la proposta non definisca azioni più specifiche. Nel complesso, la relatrice crede che la proposta non risulti sufficientemente dettagliata o precisa. Di conseguenza, alla Commissione è lasciato un margine di interpretazione e applicazione troppo ampio, secondo termini che la relatrice ritiene inaccettabili per il Parlamento europeo in qualità di colegislatore, e ciò comporta altresì incertezze per i beneficiari. Sono state pertanto proposte numerose modifiche allo scopo di definire con maggiore esattezza le priorità e le azioni per le varie sezioni. La presente motivazione delinea brevemente i principali temi oggetto degli emendamenti.

Bilancio

Il programma Europa creativa si trova in condizioni di grave sottofinanziamento e presenta tassi di riuscita estremamente bassi, elementi che agiscono come un fattore dissuasivo, causando frustrazione nei confronti del programma e scoraggiando molti potenziali partecipanti dal presentare la propria candidatura. La relatrice esorta, pertanto, ad aumentare considerevolmente il bilancio dagli 1,85 miliardi di EUR proposti a 2,806 miliardi, raddoppiando quindi l'attuale bilancio, di 1,46 miliardi di EUR, come richiesto in occasione del lancio dell'Anno europeo del patrimonio culturale, tenutosi a Milano nel dicembre 2017. Inoltre, la ripartizione del bilancio fra le diverse sezioni dovrebbe avvenire su base percentuale, anziché mediante un'attribuzione per importi, garantendo dotazioni speciali per progetti di cooperazione nell'ambito della cultura, dove il tasso di riuscita rimane il più basso.

Definizioni e obiettivi

La Commissione ha introdotto la nuova possibilità, per i progetti in ambito creativo e culturale che hanno ottenuto un punteggio di valutazione elevato, di ricevere un "marchio di eccellenza". Ciononostante, la relatrice crede che, senza un riscontro anche in altri programmi, tale misura risulti poco incisiva. L'accesso a questo tipo di finanziamento dovrebbe altresì essere chiaramente agevolato. La relatrice desidera garantire che il programma sia rivolto sia a operatori culturali con scopo di lucro che senza scopo di lucro.

È stato introdotto come nuovo obiettivo generale il riconoscimento del valore intrinseco della cultura, anche attraverso il sostegno agli artisti e agli operatori culturali, e del contributo della cultura allo sviluppo personale e sociale dei cittadini.

Reintroduzione del valore aggiunto dell'UE

La relatrice reintroduce l'articolo relativo al valore aggiunto dell'UE, che non figura nella nuova proposta della Commissione, come condizione necessaria per ricevere sostegno dal programma, ponendo l'accento, in particolare, sul senso di appartenenza che la cultura offre ai cittadini e incoraggiando la narrazione delle radici comuni e dell'unità nella diversità.

Priorità e azioni della sezione Cultura

La relatrice accoglie con favore la nuova struttura della sezione Cultura, che introduce azioni orizzontali, settoriali e specifiche, e in particolare le nuove misure orizzontali nell'ambito della musica e della **mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura**. Si sottolinea la necessità di ulteriori sforzi a livello di Stati membri al fine di superare gli ostacoli posti alla mobilità degli artisti, quali la mancanza di uno status giuridico, il rilascio dei visti, la durata dei permessi e il rischio di doppia imposizione, per consentire al programma di esercitare un impatto concreto nei prossimi anni. La relatrice desidera chiarire che con il nuovo programma "Music Moves Europe" i progetti di cooperazione in ambito musicale non saranno esclusi dai progetti di cooperazione transnazionale.

Per quanto concerne le sovvenzioni, la relatrice introduce tre criteri sulla base dei quali tali sovvenzioni saranno attribuite: elevata qualità culturale, impatto e qualità ed efficienza nell'attuazione.

I progetti di cooperazione, che rappresentano un pilastro fondamentale del programma e che ne hanno costruito il successo nel corso degli anni, devono essere potenziati. Il bilancio deve essere ampliato ed è auspicabile dedicare particolare attenzione ai progetti di dimensioni contenute, adattando il tasso di cofinanziamento e introducendo la categoria dei microprogetti.

Le piattaforme e le reti stanno ottenendo risultati soddisfacenti e dovrebbero continuare nella medesima direzione, coprendo quanti più settori possibile. La relatrice rinnova il desiderio, precedentemente espresso nella relazione di attuazione, di ripristinare fra i premi europei un **premio europeo per il teatro**, tracciando un bilancio dell'esperienza del premio "Europa per il teatro", istituito nel 1986 dalla Commissione europea e finanziato dai precedenti programmi fino al 2014.

La relatrice introduce altresì una nuova categoria all'interno delle azioni speciali: azioni finalizzate alla realizzazione di produzioni interdisciplinari relative all'Europa e ai suoi valori.

Priorità e azioni della sezione MEDIA

Nel complesso, la relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione concernente la sezione MEDIA e le relative attività, sottolineando, tuttavia, che alcuni aspetti dovrebbero essere chiariti. Per quanto riguarda le misure rivolte allo sviluppo di opere audiovisive, la

relatrice pone in evidenza i generi da promuovere, citando esplicitamente fiction, documentari, film per bambini e di animazione, nonché opere interattive fra cui videogiochi e contenuti multimediali, caratterizzate da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera. Il programma MEDIA sostiene da sempre le società di produzione europee indipendenti e tale supporto dovrebbe essere mantenuto, soprattutto alla luce dell'agguerrita concorrenza con i colossi della produzione e le grandi emittenti. La relatrice non è convinta della proposta di promuovere i festival del cinema solamente attraverso una o più reti, mentre apprezza profondamente l'inclusione di una prospettiva di genere.

Priorità e azioni della sezione transettoriale

La sezione transettoriale sembra finalmente essere stata potenziata nell'ottica del suo obiettivo originale, ovvero fungere da culla dell'interazione fra i vari settori, con laboratori creativi, elaborazione di politiche e raccolta di dati.

La relatrice si compiace dell'iniziativa sulla promozione di un **ambiente mediatico pluralistico e diversificato** e chiede una visione forte e una governance condivisa dai servizi della Commissione. L'obiettivo principale è garantire l'etica professionale in ambito giornalistico, favorendo le competenze digitali ma anche coadiuvando lo sviluppo del pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica dei cittadini.

Una delle maggiori sfide della presente proposta consiste nel tutelare lo **strumento di garanzia per i settori culturali e creativi**, istituito dal Regolamento (UE) n. 1295/2013. Lo strumento di garanzia si è dimostrato uno degli strumenti finanziari più efficaci.

Nel quadro delle proposte per l'attuale QFP, lo strumento di garanzia è stato trasferito al regolamento InvestEU. È imprescindibile assicurare che le caratteristiche specifiche e le competenze (sviluppo delle capacità) non vadano perdute e che i settori creativi e culturali non siano costretti a competere con altri settori per ricevere finanziamenti. Pertanto, sono stati aggiunti riferimenti incrociati al regolamento InvestEU.

Osservatorio europeo dei settori culturali e creativi

Considerata la difficoltà di misurare l'impatto delle politiche culturali e di definire indicatori qualitativi e quantitativi pertinenti, la Commissione affida questo compito a un osservatorio indipendente, dotato di strutture proprie esistenti, come il Centro comune di ricerca, che operi congiuntamente ai centri di eccellenza europei e in collaborazione con il Consiglio d'Europa, l'OCSE e l'UNESCO al fine di trarre beneficio dalle esperienze e conoscenze previe.

La relatrice desidera rinsaldare il dialogo fra le organizzazioni culturali e creative e le autorità politiche, attraverso un dialogo strutturale permanente con le parti interessate e un forum annuale dei settori culturali e creativi finalizzato al dialogo e all'orientamento delle politiche settoriali, consentendo così scambi interdisciplinari concreti fra tutti i settori, incluso quello audiovisivo. Tali misure dovrebbero essere fondate sull'esperienza positiva del coinvolgimento delle parti interessate e della società civile nelle attività dell'Anno europeo del patrimonio culturale.

Dimensione internazionale e paesi terzi associati

La relatrice è del parere che gli accordi con i paesi terzi già associati al programma Europa creativa, ai sensi del regolamento (UE) n. 1295/2013, dovrebbero essere agevolati e accelerati con l'obiettivo di includere fin dal principio tali paesi nell'attuazione del nuovo programma. Ulteriori azioni dovrebbero essere intraprese per incoraggiare l'adesione di altri paesi al programma. La Commissione adotta un approccio proattivo per l'ammissione di nuovi paesi attraverso accordi bilaterali.

La relatrice è dell'opinione che le attività di respiro internazionale debbano essere svolte con la denominazione **Europa creativa Mundus**.

Esame del Parlamento europeo e programmi di lavoro

La relatrice concorda con la Commissione sulla necessità di flessibilità del programma nel corso del suo periodo di attuazione di durata settennale. Il regolamento proposto delinea una struttura concisa, accolta con favore nell'ottica di un tentativo di semplificazione. Ciononostante, la flessibilità del programma non riguarda le scelte politiche fondamentali. Ai sensi della proposta di regolamento, le nuove priorità politiche, incluso il passaggio dello strumento di garanzia al nuovo strumento InvestEU, e le corrispondenti dotazioni di bilancio sono lasciate ai programmi di lavoro. Per tali motivi, risulta necessario che i suddetti programmi di lavoro siano adottati mediante atti delegati, anziché atti di esecuzione. Tale approccio è inteso a mantenere la flessibilità del programma e a garantire che il Parlamento eserciti pienamente il proprio diritto di controllo e chiami l'esecutivo a rispondere del proprio operato. La sola alternativa al presente approccio sarebbe una regolamentazione nel dettaglio, che si porrebbe in contraddizione con lo spirito di flessibilità che ispira il testo.

Monitoraggio, valutazione e indicatori

La Commissione dovrebbe eseguire una **revisione intermedia** quanto prima, allo scopo di presentare la relazione di valutazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio in tempo utile (31 dicembre 2024) per consentire una efficace preparazione del successivo programma.

La Commissione deve inoltre valutare regolarmente l'efficacia degli indicatori di impatto di cui all'allegato II e ha facoltà di adottare un atto delegato al fine di riesaminarli o integrarli. La relatrice insiste sul fatto che il programma dovrebbe includere sia indicatori di impatto quantitativi che qualitativi e che le sezioni dovrebbero disporre di una gamma comune di indicatori qualitativi e di gruppi specifici di indicatori quantitativi. La relatrice propone degli orientamenti per stabilire i suddetti indicatori qualitativi. Tutti gli indicatori saranno valutati e, se necessario, modificati mediante atto delegato entro il 31 dicembre 2022.

La relatrice concorda con l'inclusione dell'**Orchestra dei giovani dell'Unione europea** e della **European Film Academy** fra i beneficiari, che possono ricevere sovvenzioni senza un invito a presentare proposte, preferendo tuttavia introdurre ulteriori informazioni in merito ai loro obiettivi e alla valutazione da parte della Commissione. L'Orchestra dei giovani dell'Unione europea riceverebbe una sovvenzione per le attività che contribuiscono alla mobilità dei giovani musicisti, all'internazionalizzazione delle loro carriere e alla circolazione delle opere europee oltre le frontiere. La European Film Academy riceverebbe una

sovvenzione per le attività che contribuiscono alla promozione della produzione cinematografica europea, in particolare il premio Lux per il cinema. L'adempimento delle missioni e il conseguimento degli obiettivi di entrambe le organizzazioni dovrebbero essere oggetto di valutazioni regolari da parte della Commissione.

21.11.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Relatore per parere: John Howarth

BREVE MOTIVAZIONE

Le industrie creative nell'Unione europea sono un settore in crescita, e tuttavia si trovano ad affrontare sfide importanti. Il programma Europa creativa intende aiutare i settori creativi, culturali e dei media ad affrontare tali sfide, nonché contribuire allo sviluppo e al sostegno della cultura europea nello spirito dei valori dell'Unione.

La Commissione propone di destinare a Europa creativa 1 642 milioni di EUR a prezzi (costanti) del 2018 (1 850 milioni di EUR a prezzi correnti) nell'ambito del QFP 2021-27, ripartiti tra i programmi come segue: 541 milioni di EUR (609 milioni di EUR) per la sezione Cultura, 959 milioni di EUR (1 081 milioni di EUR) per la sezione Media e 142 milioni di EUR (142 milioni di EUR) per quella Transettoriale. Tutti gli importi sono da considerarsi indicativi fino alla conclusione del processo del QFP e, in questa sede, sono espressi in prezzi costanti per consentire il confronto diretto con il precedente periodo del QFP.

Nel corso dell'attuale QFP si è registrato un notevole eccesso di programmi aderenti, con un numero di domande nettamente superiore alle possibilità di finanziamento offerte dal bilancio stanziato. Molto probabilmente questa situazione si ripeterà, indipendentemente da quale sarà l'accordo finale sul QFP, e continueranno ad esservi progetti che, pur soddisfacendo tutti i criteri per il finanziamento, non potranno beneficiarne per ragioni puramente di bilancio. Per aiutare questi progetti a trovare finanziamenti alternativi, la Commissione ha introdotto il concetto di un "Marchio di eccellenza", che costituirebbe una novità positiva. Grazie all'analisi dei progetti che hanno ricevuto un "Marchio di eccellenza" dell'UE, nell'ambito delle future valutazioni di Europa creativa sarà possibile esaminare meglio il livello qualitativo delle domande in eccesso. Tale analisi dovrebbe quindi rientrare nelle future rendicontazioni di bilancio del programma.

Europa creativa riceve altresì finanziamenti da altri strumenti dell'UE (strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e strumento di assistenza preadesione). L'attuale programma dispone inoltre di appositi punti di contatto "Europa creativa" in 12 paesi terzi e riceve contributi. La rendicontazione dei contributi ricevuti da Europa creativa a titolo di altri strumenti di finanziamento dell'UE e da paesi terzi dovrebbe essere trasmessa all'autorità di bilancio.

Sia la European Film Academy sia l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea svolgono ormai un ruolo unico nell'ambito della cultura europea, pertanto è molto positivo che si proponga di dotarle di un sostegno diretto.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *La nuova agenda europea per la cultura dovrebbe mirare a preservare, ampliare e diffondere una scena culturale vivace e diversificata che promuova la partecipazione di tutti.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) La libertà artistica è al centro di industrie culturali e creative vitali, anche nel settore dei mezzi di informazione. Il programma dovrebbe promuovere gli scambi e la collaborazione tra il settore audiovisivo e il settore dell'editoria al fine di promuovere un ambiente mediatico pluralistico.

(12) La libertà artistica è al centro di industrie culturali e creative vitali, anche nel settore dei mezzi di informazione. Il programma dovrebbe promuovere gli scambi e la collaborazione tra il settore audiovisivo e il settore dell'editoria al fine di promuovere, **sostenere e contribuire a mantenere** un ambiente mediatico **più** pluralistico.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) In linea con gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in tutte le sue attività il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione genere e degli obiettivi di non discriminazione e, se del caso, dovrebbe definire opportuni criteri di equilibrio di genere.

Emendamento

(13) In linea con gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in tutte le sue attività il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione genere e degli obiettivi di non discriminazione e, se del caso, dovrebbe definire opportuni criteri di equilibrio di genere. ***La partecipazione al programma e i suoi progetti dovrebbero mirare a raggiungere e a rispecchiare la diversità della società europea e le attività del programma dovrebbero essere oggetto di monitoraggio e rendicontazione, al fine di verificare i risultati del programma al riguardo e consentire ai responsabili politici di prendere decisioni più informate sui programmi futuri.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la

Emendamento

(18) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la

lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. ***I contributi dei paesi terzi al programma Europa creativa dovrebbero essere comunicati su base annua all'autorità di bilancio.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione.

Emendamento

(20) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare, ***in prima linea***, l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima ***nel periodo del QFP 2021-2027, nonché un obiettivo annuale del 30 % quanto prima ed entro il 2027, come pure a integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutte le politiche dell'Unione.*** Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di ***1 850 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Emendamento

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di ***2 806 000 000*** EUR a prezzi ***del 2018*** (***3 566 000 000 EUR a prezzi correnti***).

Motivazione

Modifiche alla dotazione che riflettono il QFP.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione

– fino a **609 000 000 EUR** per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (sezione CULTURA);

Emendamento

– fino **al 32,92% dell'importo di cui al paragrafo 1, comma 1**, per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (sezione CULTURA);

Motivazione

Modifiche alla dotazione che riflettono il QFP.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione

– fino a **1 081 000 000 EUR** per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (sezione MEDIA);

Emendamento

– fino **al 58,43% dell'importo di cui al paragrafo 1, comma 1**, per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (sezione MEDIA);

Motivazione

Modifiche alla dotazione che riflettono il QFP.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione

– fino a **160 000 000 EUR** per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (sezione TRANSETTORIALE).

Emendamento

– fino **all'8,65% dell'importo di cui al paragrafo 1, comma 1**, per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (sezione TRANSETTORIALE);

Modifiche alla dotazione che riflettono il QFP.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, possono essere messi a disposizione contributi finanziari aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni [strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e strumento di assistenza preadesione (IPA III)] a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tali contributi sono finanziati in conformità dei regolamenti che istituiscono tali strumenti.

Emendamento

3. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, possono essere messi a disposizione contributi finanziari aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni [strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e strumento di assistenza preadesione (IPA III)] a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tali contributi sono finanziati in conformità dei regolamenti che istituiscono tali strumenti **e sono comunicati ogni anno all'autorità di bilancio, insieme ai contributi dei paesi terzi al programma.**

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I dati disponibili sugli importi degli stanziamenti di impegno e di pagamento che sarebbero stati necessari per finanziare i progetti cui è stato attribuito il "Marchio di eccellenza" sono trasmessi ogni anno ai due rami dell'autorità di bilancio, almeno tre mesi prima della data di pubblicazione delle loro rispettive posizioni sul bilancio dell'Unione per l'esercizio successivo, conformemente al calendario deciso di

*comune accordo per la procedura
annuale di bilancio.*

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027)
Riferimenti	COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CULT 14.6.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 14.6.2018
Relatore per parere Nomina	John Howarth 28.6.2018
Esame in commissione	26.9.2018
Approvazione	21.11.2018
Esito della votazione finale	+: 24 -: 4 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

24	+
ALDE	Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet
ECR	Zbigniew Kuźmiuk
PPE	Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský
S&D	Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken
VERTS/ALE	Jordi Solé

4	-
ECR	Bernd Kölmel
ENF	André Elissen, Stanisław Żółtek
NI	Eleftherios Synadinos

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027)			
Riferimenti	COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)			
Presentazione della proposta al PE	30.5.2018			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CULT 14.6.2018			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 14.6.2018	EMPL 14.6.2018	ITRE 14.6.2018	JURI 14.6.2018
Pareri non espressi Decisione	EMPL 14.6.2018	ITRE 19.6.2018		
Relatori Nomina	Silvia Costa 29.5.2018			
Approvazione	20.2.2019			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	28 0 1		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Romeo Franz, Liadh Ní Riada, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech			
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato			
Deposito	4.3.2019			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

28	+
ALDE	Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom
ECR	Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto
EFDD	Isabella Adinolfi
GUE/NGL	Liadh Ní Riada
PPE	Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver
S&D	Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato
VERTS/ALE	Romeo Franz, Maria Heubuch

0	-

1	0
ENF	Dominique Bilde

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti